

Sezione IV, decisione 12 gennaio 1893, *Pres. SPAVENTA P., Est. BONASI, Lupi c. Giunta prov. amm., di Mantova.*

Elezioni amministrative — Comune diviso in frazioni— Segretario di sezione — Elettore di frazione diversa (L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 67).

Anche nei Comuni divisi in frazioni può essere nominato a segretario di una sezione elettorale un elettore appartenente a una diversa frazione. (I)

La Sezione, ecc. — Attesoché già altra volta la Sezione IV, in un caso nel quale trattavasi di un Comune non diviso in frazioni, giudico che l'aver l'ufficio definitivo di una sezione assunto alle funzioni di segretario un elettore appartenente ad altra sezione non costituiva una violazione dell' art. 67 della legge comunale e provinciale, e non viziava perciò di nullità le operazioni elettorali (decisione 17 giugno 1892).

Attesoché ora trattasi del caso diverso di un Comune diviso in frazioni, e della nomina a segretario fatta dall'ufficio definitivo di una di esse in persona di un elettore appartenente ad una frazione diversa; ma le ragioni della citata decisione, desunte dallo spirito e dalla lettera della legge, a sostegno della validità delle operazioni elettorali, valgono anche pel caso presente.

Non v'ha infatti ragione di differenza fra il Comune diviso semplicemente in sezioni e il Comune ripartito in frazioni, rispetto alla facoltà di ciascun elettore di entrare a scopo di vigilanza nelle sedi di tutte indistintamente le sezioni o frazioni; poiché se nel caso della divisione del Comune in frazioni, ciascuna di queste elegge esclusivamente i propri consiglieri, ciò non toglie che una volta seguita l'elezione, tutti gli eletti rappresentino l'intero Comune e votino nelle deliberazioni riflettenti l'interesse generale di esso; donde l'interesse e il diritto di ciascun elettore, qualunque sia la frazione cui appartenga, d'invigilare e sindacare personalmente così in tutte le sezioni per la legittimità dei procedimenti elettorali e conseguentemente di impugnare nei modi di legge il risultato dei procedimenti stessi.

Ed è appunto per questo interesse e questa facoltà che sono riconosciuti indistintamente gli elettori, sia o non sia il Comune diviso in frazioni, che l'art. 67 della legge comunale e provinciale si è limitato, senza distinzione di sorta, ad esigere che l'elettore il quale vogliasi dall'ufficio nominare segretario sia presente, e non altrimenti che esso appartenga alla sezione o frazione nella quale la nomina deve farsi.

Attesochè del resto per accogliere il contrario concetto, seguito nella specie dal Consiglio comunale e dalla Giunta provinciale amministrativa, oltreché si dovrebbe aggiungere al testo della legge per creare una nullità, e andar contro il manifesto intento di essa, lo si farebbe senza potere neppure addurre un motivo di convenienza o di opportunità, mentre anzi, circoscrivendo la scelta del segretario ai soli elettori appartenenti alla frazione, si incorrerebbe nello sconcio di rendere in molti casi impossibile l'osservanza delle prescrizioni della legge rispetto all'ordine che nella nomina si deve seguire in relazione alle categorie prestabilite dal legislatore.

Attesochè infine anche nel caso di Comune diviso in frazioni valgono le considerazioni: che il segretario non fa parte della composizione dell'ufficio, perché secondo la testuale espressione della legge egli è nominato dall'ufficio dopo che esso è già composto: che il segretario ha voto semplicemente consultivo e non esercita presso l'ufficio che le funzioni di notaio per dare al verbale carattere di autenticità: che finalmente rimane sempre salvo ciò che veramente è essenziale, quando trattasi di Comuni divisi in frazioni, e ciò che non voti in una frazione un elettore appartenente ad un'altra, precetto che nella specie si è appunto osservato. Per questi motivi, annulla, ecc.